




Legge di bilancio 2026 - A.C. 2750 - Quadro di sintesi degli interventi - Edizione provvisoria

Le principali entrate e spese del DDL di bilancio 2026



I dati esposti nella presente infografica fanno riferimento al DDL di bilancio 2026 presentato dal Governo al Senato.

I dati essenziali dell'economia

Le misure della legge di bilancio e i relativi effetti stimati dal Governo si collocano in un **contesto economico** che può essere descritto analizzando l'andamento previsto dei principali indicatori, i cui dati sono stati riportati anche nel [Documento programmatico di finanza pubblica \(DPFP\)](#) di ottobre 2025:

- **Prodotto Interno Lordo (PIL):** il Governo stima che il **PIL reale programmatico** crescerà, rispetto all'anno precedente, dello 0,5% nel 2025, dello 0,7% nel 2026, dello 0,8% nel 2027 e dello 0,9% nel 2028. Tali tassi di crescita sono correlati prevalentemente all'andamento positivo della domanda interna finale, mentre si stima un effetto negativo delle esportazioni nette specialmente nel 2025 e nel 2026 (Fonte: [Documento programmatico di finanza pubblica \(DPFP\)](#), Tavola I.2.3 p. 40);
- **Debito e indebitamento:** secondo le stime del Documento programmatico di finanza pubblica, il **rapporto debito pubblico/PIL** sarà pari al 136,2% nel 2025, al 137,4% nel 2026, al 137,3% nel 2027 e al 136,4% nel 2028. L'**indebitamento netto (deficit)** della P.A. - che comprende l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche come definite dall'ISTAT ([Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 227](#) del 30/09/2025) – dovrebbe attestarsi a -3,0% del PIL nel 2025, a -2,8% del PIL nel 2026, a -2,6% del PIL nel 2027 e a -2,3% del PIL nel 2028. Il Governo prevede dunque un **deficit** sino al 2028, sebbene il saldo primario sia tornato in positivo già dal 2024, e il saldo primario strutturale sia previsto al +0,5% del

PIL nel 2025, al +1,1% del PIL nel 2026, al +1,4% del PIL nel 2027 e al +1,7% del PIL nel 2028 (Fonte: [Documento programmatico di finanza pubblica \(DPFP\)](#), *Tavola II.1.6 p. 58*);

- **Inflazione:** le attuali stime dell'andamento dell'inflazione prevedono una crescita dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello europeo (calcolata come IPCA), rispetto all'anno precedente, del +1,8% nel 2025, +1,7% nel 2026, +1,8% nel 2027 e +1,9% nel 2028 (Fonte: [Documento programmatico di finanza pubblica \(DPFP\)](#), *Tavola I.2.3 p. 40*);
- **Occupazione:** il Governo stima che l'occupazione nazionale crescerà, rispetto all'anno precedente, del +1,0% nel 2025, del +0,6% nel 2026, del +0,7% nel 2027 e del +0,7% nel 2028 (Fonte: [Documento programmatico di finanza pubblica \(DPFP\)](#), *Tavola I.2.3 p. 40*). L'occupazione nazionale così calcolata nel 2024 era pari a 26,5 milioni di unità, mentre l'[ISTAT](#) riporta, con criteri di misura differenti, il numero di occupati come pari a 23 milioni 150mila unità nel 2024 (classe d'età 15-64 anni) e a 23 milioni 932mila unità (classe d'età 15-89 anni).

Si ricorda che queste stime fanno riferimento all'occupazione nazionale, che comprende tutte le persone tra i 15 e gli 89 anni (altri indicatori fanno riferimento agli occupati nella fascia 15-64 anni) che abbiano svolto almeno un'ora di lavoro ai fini di retribuzione o di profitto nella settimana di misurazione dei dati, anche qualora siano temporaneamente non al lavoro in quanto lavoratori stagionali (ma continuino a svolgere mansioni necessarie al proseguimento dell'attività) o siano temporaneamente assenti dal lavoro per altri motivi.

- **Disoccupazione:** il Governo stima che il tasso di disoccupazione scenderà progressivamente dal **6,0% del totale della forza lavoro nel 2025** al 5,8% nel 2026, al 5,8% nel 2027, al 5,6% nel 2028 (Fonte: [Documento programmatico di finanza pubblica \(DPFP\)](#), *Tavola I.2.3 p. 40*).

Si rammenta che il tasso di disoccupazione definisce come disoccupati coloro che contemporaneamente (i) non hanno un lavoro; (ii) sono disponibili a lavorare; (iii) hanno cercato attivamente un impiego nelle quattro settimane precedenti alla rilevazione; conseguentemente, non considera i lavoratori "inattivi" o "scoraggiati" che, pur essendo privi di impiego e disponibili a lavorare, non hanno cercato impiego attivamente nelle ultime quattro settimane. Al contrario, il **tasso di mancata partecipazione al lavoro** considera sia i disoccupati che gli inattivi disponibili, e costituisce uno degli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) disposti dal 2016 come strumento di programmazione economica, discusso nell'[Allegato BES](#) al Documento programmatico di finanza pubblica di ottobre 2025.

- **Produttività:** il Governo stima che il **contributo del fattore lavoro alla crescita del PIL potenziale** crescerà, rispetto all'anno precedente, dello **0,7% del PIL potenziale annuo nel 2025**, dello 0,6% nel 2026, dello 0,4% nel 2027 e dello 0,3% nel 2028 (Fonte: [Documento programmatico di finanza pubblica \(DPFP\)](#), *Tavola I.2.3 p. 40*). La Commissione europea, nel Rapporto sull'invecchiamento 2024, esponendo le stime dalle previsioni di primavera 2023, aveva previsto un contributo decrescente e poi negativo del lavoro alla crescita potenziale del PIL stante l'alto tasso di occupazione raggiunto e le ipotesi di un alto tasso di disoccupazione strutturale in Italia. Per **approfondimenti** si veda il [Piano strutturale di bilancio](#) e il relativo [dossier](#) curato dai Servizi studi del Senato e della Camera.

Il disegno di legge di bilancio per il 2026 e i saldi di finanza pubblica

Nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica nel [Documento programmatico di finanza pubblica 2025 \(DPFP 2025\)](#), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2025 e presentato alle Camere nella stessa data.

Come specificato dal Governo nella relazione tecnica, in attesa della riforma della disciplina nazionale, il **disegno di legge di bilancio 2026 (A.S. 1689)** è stato presentato secondo la struttura e i contenuti previsti dall'assetto normativo e contabile vigente che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all'esposizione dell'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

La nuova governance economica europea ha modificato i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il **percorso di aggiustamento di bilancio** (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la **traiettoria di riferimento della spesa netta** nazionale elaborata dalla Commissione europea, una serie di **investimenti e riforme** da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

In relazione agli effetti della manovra sui **saldi di finanza pubblica**, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. Il **livello massimo del saldo netto da finanziare** costituisce il **principale riferimento contabile per la programmazione economica** vigente.

Il **saldo netto da finanziare** è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate: tributarie; extratributarie; alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti) e le spese finali (i primi due titoli delle spese: spese correnti e in conto capitale) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e dunque se

dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.

L'**articolo 1, comma 1** del disegno di legge di bilancio 2026, come modificato in prima lettura al Senato, individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il **saldo netto da finanziare** previsto dal disegno di legge di bilancio 2026, si attesta a circa **154,3 miliardi nel 2026, 137,9 miliardi nel 2027 e 91,9 miliardi nel 2028**, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 4,1 miliardi nel 2026, di circa 5,1 miliardi nel 2027 e di circa 7 miliardi nel 2028. Si registra, tuttavia, rispetto al dato iniziale, una lieve diminuzione del saldo netto da finanziare di circa 519 milioni nel 2026, 580 milioni nel 2027 e 163 milioni nel 2028.

Secondo i dati riportati nella Nota di variazioni relativa al **disegno di legge di bilancio 2026-2028 come modificato dal Senato**, la manovra della **Prima Sezione** implica per il 2026 **maggiori entrate** per circa **10,5 miliardi** (in aumento di 8,1 miliardi rispetto al dato iniziale di manovra, pari a 2,5 miliardi circa), e **maggiori spese** per circa **9,1 miliardi** (in aumento di 1,2 miliardi rispetto al dato iniziale di manovra, pari a circa 7,9 miliardi), da cui deriverebbe un minore saldo netto da finanziare per circa 1,4 miliardi. In relazione alla **Seconda Sezione, come modificata dal Senato**, essa non registra variazioni di entrate e implica un effetto complessivo in termini di **maggiori spese per 5,5 miliardi** (in aumento di 6,4 miliardi rispetto al dato iniziale di minori spese per -865 milioni 2026). L'**effetto complessivo della manovra**, come modificata dal Senato, è pari pertanto a un peggioramento del saldo netto da finanziare per **4,1 miliardi nel 2026**.

Si rammenta che nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio (Tomo I, pag. 359) il Governo stimava che avrebbero concorso agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2026-2028 anche gli effetti finanziari positivi derivanti dall'ultima proposta di rimodulazione del PNRR, pari a un minore saldo netto da finanziarie di 493 milioni di euro nel 2026 e 467 milioni di euro nel 2027 e a minore fabbisogno e indebitamento netto di 5.070,4 milioni di euro nel 2026, 718 milioni di euro nel 2027 e 439,8 milioni di euro nel 2028.

La Relazione Tecnica sul cd. maxiemendamento governativo 1.9000 riporta invece, in esito alla rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio UE il 27 novembre scorso, **effetti positivi** in termini di **minore saldo netto da finanziare** pari a 5.993 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028, ed effetti migliorativi in termini di **minore indebitamento netto** per 4.783 milioni di euro nel 2026, 727 milioni di euro nel 2027 e 81 milioni nel 2028 - rispetto alle previsioni iniziali al disegno di legge, si osservano effetti peggiorativi nel 2026 (-287 milioni di euro) e nel 2028 (-358 milioni di euro) e leggermente migliorativi nel 2027 (9 milioni). Infine, gli effetti della rimodulazione comportano un minore fabbisogno pari a 5.695 milioni di euro nel 2026 e 1.257 milioni di euro nel 2027, e un maggiore fabbisogno di 1 milione nel 2028, con effetti positivi rispetto alle previsioni iniziali in termini di ulteriore minore fabbisogno per 625 milioni nel 2026 e 539 milioni nel 2027, e invece maggiore fabbisogno per 441 milioni nel 2028.

Per quanto riguarda le aree di spesa del **bilancio dello Stato**, come risultanti dal disegno di legge in esame, esse risultano organizzate in **34 missioni e 181 programmi**.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2026-2028 sono 728, ovvero 578 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma della governance economica europea, si segnala che, **con riferimento ai dati del testo iniziale del disegno di legge**, nella Nota tecnico-illustrativa (Tabelle 3.3-1 e 3.3-2 di pp. 45), il Governo stima che gli effetti finanziari delle misure del disegno di legge di bilancio concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Piano strutturale di bilancio, determinando in particolare il seguente andamento del **tasso di crescita programmatico della spesa netta**:

- **+1,6% nel 2026** (-0,1 punti percentuali rispetto al tendenziale; in linea con il PSB), in considerazione dell'aumento delle **spese una tantum**, pari a circa 4 miliardi (da 0 a 4 miliardi), e delle **spese finanziarie da trasferimenti dall'Unione europea**, pari a circa 2 miliardi (da 21 a 23 miliardi), che sono escluse dal calcolo della spesa netta;
- **+1,9% nel 2027** (+0,6 punti percentuali rispetto al tendenziale; in linea con il PSB);
- **+1,6% nel 2028** (+0,1 punti percentuali rispetto al tendenziale; -0,1 punti percentuali rispetto al PSB).

La prima sezione

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la **prima sezione del disegno di legge di bilancio** individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza nonché gli aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. Nelle more della riforma delle disposizioni nazionali in materia di contabilità, ad aprile 2025 è stato presentato il Documento di finanza pubblica, come disposto dalla risoluzione n. 7/00289 (Camera) e dalla risoluzione n. 7/00020 (Senato), e a ottobre è stato presentato il Documento programmatico di finanza pubblica, in attuazione degli impegni previsti dalla risoluzione n. 7-00028 (Senato) e dalla risoluzione n. 7-00329 (Camera), entrambe approvate

all'unanimità. La **seconda sezione** evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

Il disegno di legge di bilancio per il 2026 (A.C. 2750), come **modificato dal Senato**, si compone di un **unico articolo di 973 commi** che recano la **prima sezione** e dei **successivi articoli dal 2 al 21** recanti la **seconda sezione**. Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole **misure previste dagli articoli del disegno di legge**, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire). Di seguito, sono illustrate le principali misure classificate in base al settore di intervento.

Principali misure sulle entrate

Per quanto attiene alle **maggiori entrate**, si segnalano le seguenti misure e i relativi effetti finanziari:

- Il raddoppio delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie, cosiddetta *Tobin tax* (**maggior gettito a regime** stimato pari a **337,3 milioni di euro annui**, *si vedano i commi 29-31*)
- la modifica alla **tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa** (si stimano maggiori entrate per l'anno 2026 pari a 490,2 milioni di euro, per l'anno 2027 a 533,5 milioni di euro, per l'anno 2028 pari a 364,1 milioni di euro, *si vedano i commi 42 e 43*)
- il rinnovo dell'**affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta**, previo pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento (si stimano maggiori entrate per l'anno 2026 per 420,9 milioni di euro, per l'anno 2027, per 372,6 milioni di euro e per il 2028 pari a 393,8 milioni di euro, *si vedano i commi 44 e 45*);
- gli interventi sul **regime dei dividendi**, **modificato nel corso dell'esame al Senato**, con particolare riguardo all'accesso al "regime di esclusione" (gli effetti passano da circa 736 milioni di maggiori entrate nel 2026, secondo le previsioni iniziali, a poco più di 35 milioni di euro di entrate nel medesimo anno *si vedano i commi 51-55*);
- l'introduzione di alcune modifiche relative **alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche** (maggior gettito di circa **1,65 miliardi nel 2026**, *si vedano i commi 68-73*);
- l'aumento di 2 punti percentuali dell'aliquota IRAP per banche e assicurazioni (si stimano maggiori entrate per: 962,2 milioni di euro nel 2025, circa 1,07 miliardi di euro nel 2027, circa 1,06 miliardi di euro nel 2028 *si vedano i commi 74 e 75*)
- la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle **DTA** (gli effetti complessivi sono stimati in maggiori entrate per 1,49 miliardi nell'anno 2026, 2,44 miliardi di euro per il 2027 *si vedano i commi 76-81*);
- l'aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle **accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato** (maggior gettito pari a 213 milioni per l'anno 2026, 465,8 per il 2027 e 796,9 nel 2028) e la modifica delle aliquote dell'**accisa sulla benzina e sul gasolio** impiegato come carburante (maggior gettito di 552,4 milioni di euro per l'anno 2026, *si vedano i commi 119-124 e 129*);
- l'**introduzione di un contributo, pari a 2 euro, a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi terzi** (si stima un maggior gettito pari a **122,45 milioni di euro nel 2026 e 245 milioni di euro** a regime, *si vedano i commi 126-128*);
- l'innalzamento dell'aliquota d'imposta concernente la rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 18 al 21 per cento (si stima un maggior gettito a decorrere dal 2026 pari a 239,9 milioni di euro annui, *si veda il comma 144*)
- l'introduzione di un acconto sul **contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti**, pari all'**85%** dell'importo versato nell'anno precedente, da versare entro il 16 novembre, che costituirà un **credito** che potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell'anno successivo (si stimano maggiori entrate per l'anno 2026 pari 1,3 miliardi di euro, *si veda il comma 772*).

Si segnalano di seguito alcuni interventi che determinano **nel complesso una riduzione del gettito delle entrate tributarie**:

- la revisione della disciplina dell'**imposta sul reddito delle persone fisiche**, volta a ridurre dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell'IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro (circa **2,9 miliardi di minori entrate nel 2026**, e circa **tre miliardi di euro a regime** (*si veda il comma 3*));
- la **revisione dell'imposta sostitutiva al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati**, sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei contratti collettivi degli **anni 2024, 2025 e 2026**, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d'impresa **ad 1 punto percentuale** e l'innalzamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al

regime tributario in oggetto a 5.000 euro, l'introduzione per l'anno 2026 di un'imposta sostitutiva con **aliquota al 15 per cento** per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanali e indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro (nel complesso circa **1,4 miliardi nel 2026** e circa 475 milioni di euro per il 2027 di **minori entrate nette, si vedano i commi 7-12**);

- le misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (**minori entrate stimate pari a 1,48 miliardi di euro per il 2026, 613,78 milioni di euro per il 2027, 451,66 milioni di euro per il 2028, si vedano i commi 82-101**);
- la modifica della **disciplina sulle locazioni brevi che**, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Senato, conferma l'applicazione dell'**aliquota ridotta al 21 per cento al primo immobile posseduto** e quella del **26 per cento** al secondo immobile, rendendo obbligatoria la qualificazione come attività d'impresa dal terzo immobile locato e non più, come nel precedente regime, dal quinto (a seguito della modifica si stimano effetti finanziari positivi solo nel 2026 per 37,8 milioni di euro mentre a regime la misura produce in minor gettito di 99,9 milioni di euro. Nella formulazione originaria la disposizione produceva a regime maggiori entrate per circa **102,4 milioni di euro su base annua, a decorrere dal 2027, si veda il comma 17**);
- la **proroga** per il 2026 dei **bonus edilizi** ad aliquota agevolata (nel 2026 si stimano maggiori entrate per 4,4 milioni nel 2026, **minori entrate per 391 milioni di euro nel 2027 e per 587 milioni di euro nel 2028. A tali effetti vanno aggiunti quelli relativi al bonus mobili stimati in termini di cassa pari a +11 milioni di euro per il 2026, -63,8 milioni di euro per il 2027, -60,3 per il 2028, si veda il comma 22**);
- il **differimento** al 1° gennaio 2027 dell'entrata in vigore della **plastic tax** e della **sugar tax** (**minori entrate per 385 milioni nel 2026, si veda il comma 125**);
- la reintroduzione della maggiorazione dell'ammortamento **per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese. **Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la disciplina, ancor più favorevole, prevista dal testo del disegno di legge per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica (minori entrate per: 237,7 milioni di euro nel 2026, 842,6 milioni di euro nel 2027, 1.445,2 milioni di euro per il 2028, si vedano i commi 427-436)**;

Tra gli interventi privi di effetti finanziari si segnalano:

- l'introduzione di una norma interpretativa dell'articolo 4, comma 2, del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, volta a specificare che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel bilancio di quest'ultima, appartengono al popolo italiano, in conformità con il diritto unionale (comma 2).

Interventi sul fisco e sostegno ai redditi

Tra i principali interventi in materia fiscale e per il sostegno ai redditi, si segnalano:

- la **riduzione della seconda aliquota IRPEF** (da cui si stimano minori entrate pari a circa 2,9 miliardi nel 2026, *comma 3*);
- un **regime fiscale agevolato per i rinnovi contrattuali, i premi di produttività e il lavoro notturno e festivo** dei dipendenti del settore privato (maggiori spese per 1.250 milioni nel 2026, *si vedano i commi 7-12*);
- l'estensione a tutto il 2026 del **regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari** dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (l'effetto complessivo prodotto in termini di maggiori oneri sul saldo netto da finanziare è di 222,4 milioni nel 2027, *comma 15*);
- la modifica alla **tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa** (si stimano maggiori entrate per l'anno 2026 pari a 490,2 milioni di euro, per l'anno 2027 a 533,5 milioni di euro, per l'anno 2028 pari a 364,1 milioni di euro, *si vedano i commi 42 e 43*)
- il rinnovo dell'**affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta**, previo pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento (si stimano maggiori entrate per l'anno 2026 per 420,9 milioni di euro, per l'anno 2027, per 372,6 milioni di euro e per il 2028 pari a 393,8 milioni di euro, *si vedano i commi 44 e 45*);
- l'aumento dell'aliquota della **Tobin tax** sulle transazioni finanziarie (**maggior gettito a regime stimato pari a 337,3 milioni di euro annui, si vedano i commi 29-31**);
- una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione, (minori entrate stimate pari a 1,48 miliardi di euro per il 2026, 613,78 milioni di euro per il 2027, 451,66 milioni di euro per il 2028, *si vedano i commi 82-101*);
- l'introduzione di un **contributo**, pari a 2 euro, a carico delle **spedizioni** di valore inferiore a 150 euro **in arrivo dai Paesi terzi** (maggior gettito pari a 122,45 milioni di euro nel 2026 e 245 milioni di euro a regime, *si vedano i commi 126-128*);

- la previsione di sgravi fiscali per le **assunzioni** (maggiori spese per 154 mln nel 2026, *si vedano i commi 153-155*);
- la **detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche** (minori entrate per 358,5 milioni nel 2026, *si vedano i commi 237-239*);
- la reintroduzione della maggiorazione dell'ammortamento **per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese. *Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la disciplina, ancor più favorevole, prevista dal testo del disegno di legge per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica* (minori entrate per: 237,7 milioni di euro nel 2026, 842,6 milioni di euro nel 2027, 1.445,2 milioni di euro per il 2028, *si vedano i commi 427-436*);
- l'estensione agli anni **2026, 2027 e 2028** il **credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad investimenti realizzati dal **1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028** e l'introduzione di un **contributo aggiuntivo** sotto forma di **credito d'imposta** per gli **investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno**, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al **14,6189%** dell'importo già richiesto a condizione che l'**impresa non abbia frutto del credito Transizione 5.0** (in termini di indebitamento netto, a **2.300 milioni di euro per l'anno 2026**, *si vedano i commi 438-452*)
- l'incremento delle risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello "Industria 4.0" (1,3 miliardi di euro per l'anno 2026, *si veda il comma 771*)

Interventi per gli investimenti delle imprese, il turismo e l'energia

Tra le misure per favorire gli **investimenti delle imprese** si ricordano:

- la maggiorazione dell'ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 (commi 427-436);
- l'istituzione di un **Fondo**, con una dotazione di **1,3 miliardi** di euro, volto a **incrementare** le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello "**Industria 4.0**" (comma 770);
- il credito d'imposta nella **Zona economica speciale unica (ZES unica Mezzogiorno)**, con un limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438);
- il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle **Zone logistiche semplificate (ZLS)**, nel limite di spesa di 100 milioni all'anno (comma 444);
- l'istituzione nel Lazio di **Zone franche doganali intercluse** all'interno di aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali (comma 453);
- il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. **nuova Sabatini**), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468);
- il **rifinanziamento dei contratti di sviluppo** con 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 (comma 471);
- istituzione di un fondo presso il MAECI da 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di potenziare il sostegno alle **esportazioni e all'internazionalizzazione** delle imprese italiane (comma 498);
- l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2026 della dotazione finanziaria della "Sezione venture capital e investimenti partecipativi" nell'ambito del cd. **Fondo 394** (comma 503);
- il sostegno al Fondo per la promozione degli scambi ed all'**internazionalizzazione delle imprese**, per ulteriori 100 milioni annui per il triennio 2026-2028 (comma 504);
- l'estensione al 2026 della misura che autorizza Cassa depositi e prestiti (CDP) a concedere nel limite massimo di 500 milioni di euro a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del **Piano Mattei** (commi 769-770);
- la **razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica** con interventi relativi alla cd. "Garanzia Archimede" e la ricollocazione delle risorse finanziarie residue, libere da impegni, apportate al **Fondo di garanzia PMI** verso la specifica modalità della **garanzia su portafogli di finanziamenti** (comma 878).

Tra le misure in materia di **politiche del turismo** si segnalano:

- il sostegno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo il **trattamento integrativo speciale**, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno (commi 18-21);
- il sostegno agli **investimenti privati nel settore del turismo**, con una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi a fondo perduto (commi 469-470);

- la modifica della disciplina del **Fondo unico nazionale per il turismo** (FUNT), sia di parte corrente sia di conto capitale (comma 472);
- la possibilità di aumentare l'**imposta di soggiorno**, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell'anno 2026 (comma 683-684);
- lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Associazione nazionale "**Vie e Cammini di San Francesco**" (comma 806);
- l'introduzione del riconoscimento di "**destinazione turistica di qualità**" con lo stanziamento di 500.000 euro a decorrere dal 2026, per finanziare attività volte a pubblicizzare e garantire visibilità a tale qualifica (commi 807-811);
- il sostegno ai servizi del Ministero del turismo migrati al **Polo strategico nazionale (PSN)** con 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 812);
- un contributo annuo di 100.000 euro per il 2026 e per il 2027 in favore dell'associazione alpinistica **Alpenverein Südtirol** (AVS) (comma 844);
- l'istituzione nello stato di previsione del MITUR di un Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo «**Tourism Digital Hub - TDH**», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 (comma 969).

Per quel che riguarda le misure relative alla **politica energetica** si segnalano:

- l'introduzione nel T.U. FER di una disposizione che prevede, per gli interventi di **revisione** della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su **aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione** delle stesse (comma 467);
- l'introduzione di un **incentivo economico**, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce **acciaio inossidabile "verde"** (comma 801);
- norme volte favorire il collegamento degli impianti di produzione di **biometano alla rete di gas naturale**, rimodulando l'attribuzione dei costi di investimento per la connessione tra gestori di rete e produttori (comma 933);
- benefici finanziari sotto forma di credito d'imposta per le **imprese energivore**, nel limite massimo dispesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 (commi 962-965).

Si segnalano, inoltre, le seguenti misure:

- l'incremento della pianta organica dell'AGCM di **16 unità nella carriera direttiva** tramite concorso pubblico, al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza (commi 259-260);
- il sostegno all'attività del MIMIT tramite il **reclutamento di 40 unità di personale** dell'area delle elevate professionalità (commi 326-327);
- il potenziamento delle attività di **monitoraggio dei prezzi**, esteso alle quotazioni internazionali delle materie prime, nonché il supporto tecnico-operativo al **Garante per la sorveglianza dei prezzi** (comma 328);
- l'autorizzazione di investimenti pluriennali per l'aggiornamento delle **piattaforme informatiche ministeriali** (incentivi, amministrazioni straordinarie e asset strategici), con un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, 2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028 (comma 329);
- il ricorso temporaneo a **esperti esterni per la gestione delle crisi d'impresa**, cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (comma 330);
- il rifinanziamento delle **attività di promozione del made in Italy** per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (comma 331).

Interventi in materia di lavoro, sostegno al potere d'acquisto, integrazioni ai redditi e pensioni

Tra gli interventi di **sostegno al potere d'acquisto delle famiglie** si segnalano:

- il rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità da fruire mediante la Carta «Dedicata a te» (500 milioni nel 2026, commi 5-6);
- la modifica della disciplina sull'assegno di inclusione, riguardante l'eliminazione del mese di sospensione della sua erogazione in caso di rinnovo **e la riduzione del 50 per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile** (maggiori spese per **106 milioni** nel 2026, mentre il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva è ridotto di 267 milioni nel 2026, commi 158 - 161);
- l'erogazione della liquidazione anticipata della NASPl che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità non più in un'unica soluzione ma in due rate (la prima pari al 70% e la seconda al 30%) (comma 176);

- l'integrazione al reddito per le lavoratrici madri di due o più figli titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro (630 milioni nel 2026, *commi 206 e 207*);
- una revisione della disciplina per il calcolo dell'ISSEE (*commi 208 e 209*);
- l'istituzione di un fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati con una dotazione di 20 milioni a decorrere dal 2026 (*commi 234-235*);
- la previsione della possibilità di concedere, in continuità fino al 31 dicembre 2026, l'indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020 (*comma 787*).

In materia **pensionistica**, si segnala:

- la proroga dell'APE sociale con riferimento a determinate fattispecie, con una spesa di 170 milioni per il 2026, 320 milioni per il 2027 e 315 milioni per il 2028 (*commi 162 e 163*);
- l'incremento di 20 euro mensili delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, con una maggiore spesa di 295 milioni a regime dal 2026 (*comma 179*);
- l'abrogazione della previsione che, dal 1° gennaio 2025, riconosce ai soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare al fine del raggiungimento dell'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale. Conseguentemente, viene abrogata anche la disposizione che prevede un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitino la suddetta facoltà (*comma 195*);
- la riduzione del prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento, che decorrerà dal 2027: esso si applicherà nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028 nella misura, presumibilmente, di tre mesi. Sono esclusi dall'incremento i lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti). Tali previsioni generano una maggiore spesa di 1,2 miliardi per il 2027 e di circa 450 milioni per il 2028 (*commi 185-193, 197*);
- dal 1° gennaio 2028, l'incremento di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si aggiunge all'incremento generale (*commi 180-184*);
- l'anticipo di tre mesi per la liquidazione del TFS o TFR per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2027, con maggiori spese di 265 milioni per il 2027 e 272 milioni per il 2028 (*commi 198*);
- dal 1° gennaio 2026, il riconoscimento ai grandi invalidi di guerra affetti da determinate invalidità, ai grandi invalidi per servizio, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità insigniti di medaglia d'oro al valore militare, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare pari a 1.000 euro (ridotto della metà in determinati casi) (*commi 922-924*);
- dal 1° luglio 2026, l'innalzamento del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati alle forme di previdenza complementare, l'introduzione della possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia con differenti regimi tributari, l'aumento del limite dell'importo liquidabile in forma di capitale; la soppressione della clausola secondo la quale il diritto del lavoratore ai versamenti alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra - spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro (*commi 201-202*);
- dal 1 luglio 2026, l'adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato di prima assunzione, se non esprimono la propria scelta entro 60 giorni dall'assunzione. I lavoratori non di prima assunzione che avevano in essere l'adesione ad una forma pensionistica complementare entro il medesimo termine devono indicare a quale forma pensionistica complementare destinare il proprio tfr. In assenza, si applica il suddetto meccanismo di adesione automatica (*commi 204-205*);
- obbligo a versare al Fondo INPS le quote di tfr non destinate alla previdenza complementare anche per i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività, ad esclusione, per gli anni 2026 e 2027, dei datori di lavoro per i quali la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a sessanta lavoratori dipendenti. Dal 2032, si prevede la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo in oggetto (*comma 203*);
- la riduzione del limite di spesa entro il quale ai lavoratori cosiddetti precoci è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto (*comma 717*);
- la riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività faticose e pesanti (cosiddette usuranti) (*comma 718*).

Tra gli **altri interventi** in materia di lavoro si segnala:

- la disposizione che pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura (comma 156);
- l'incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro - di 30 milioni di euro per il 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 - disposto al fine di rideterminare gli importi della prestazione *una tantum* erogata dal fondo ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro (comma 767);
- la stabilizzazione da parte delle regioni, degli enti locali (comprese le unioni di comuni) e degli Enti parco nazionali del personale assunto a tempo determinato per la ricostruzione post sisma 2016 (commi 625-627).

Interventi in materia di sanità e di politiche sociali

Tra gli interventi in materia di **sanità**, si segnalano:

- l'incremento del livello di finanziamento del **Servizio Sanitario Nazionale** per un importo di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.631,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 (commi 333-339);
- la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario *standard*, pari a **238 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno **2026**, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:
 - al potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
 - all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;
 - al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
 - alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;
 - alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n 106, nell'ambito della rete italiana *screening* polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
 - all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;
 - all'avvio di programmi di *screening* nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
 - all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e *multiplex*;
 - all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
 - all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza;
 - allo sviluppo dei test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi della sordità;
 - al potenziamento dei test *Next-Generation Sequencing* (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
 - alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
 - alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson.

Viene inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione (commi **340-343**);

- la destinazione di una **quota del fabbisogno sanitario nazionale standard**, pari a **80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029**, per la **realizzazione** degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel **Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030)** (**commi 344-347**);
- la previsione nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, della possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale; lo stanziamento in esame concerne anche le regioni a statuto speciale. **L'ampliamento, nella misura di un anno, dei termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché dei termini temporali di riferimento e le categorie soggettive dei lavoratori per la possibilità di applicazione di una riserva di posti in procedure**

selettive pubbliche di reclutamento da parte dei suddetti enti ed aziende, intese allo svolgimento di funzioni (da parte dei medesimi enti e aziende) in precedenza oggetto di esternalizzazione (commi 362-365);

- l'assegnazione in via transitoria, anche per gli anni 2025 e 2026, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (commi 371-372);
- la modifica di diverse disposizioni relative al settore farmaceutico, tra le quali l'incremento, a decorrere dall'anno 2026, del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20 per cento e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento, la riduzione del fondo farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La previsione della non applicabilità, a decorrere dall'anno 2026, delle disposizioni relative al c.d. payback 1,83%, di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni (commi 386-395);
- la previsione che le Regioni che non rispettano i parametri individuati nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) siano sottoposte ad audit da parte del Comitato LEA, al fine di definire gli interventi necessari al raggiungimento, entro e non oltre i due anni, da parte della regione inadempiente, della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori del NSG utilizzati per il relativo monitoraggio (comma 426).

In tema di politiche sociali si segnalano:

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Tale fondo, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi volti alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale, ha una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 227);
- la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (commi 697-705);
- la destinazione di contributi a favore di diversi enti e associazioni operanti nel settore della disabilità (commi 741-743).

Interventi per cultura ed istruzione

Si riportano di seguito le misure contenute nella legge di bilancio per il 2026 in materia di istruzione:

- i commi 222 e 223 istituiscono un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa;
- il comma 233, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire tra i comuni, con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva;
- il comma 368, introdotto al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole di secondo grado e agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- il comma 515 stabilisce l'obbligo - e non più la semplice facoltà - per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia. Viene inoltre precisato che, invece, per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e non l'obbligo, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi. Il comma 516 interviene sul sistema di monitoraggio

delle assenze del personale scolastico. In particolare, si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso. Il **comma 517**, modificato **al Senato**, stabilisce che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 515 sono destinati all'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso;

- il **comma 518**, introdotto **al Senato**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro **per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado;
- il **comma 519**, introdotto **al Senato**, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un **contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000;
- il **comma 520** stabilisce che **l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente**, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi. Il **comma 521** elimina il riferimento al carattere "**triennale**" dell'organico dell'autonomia nella norma che consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell'organico. Il **comma 522** stabilisce l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l'adozione del decreto di definizione dell'organico e prevede la possibilità di **non effettuare la rilevazione e il monitoraggio** del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia ove la riduzione dell'organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa. Il **comma 523** precisa che il **numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici** può essere definito anche nell'ambito del decreto annuale di determinazione dell'organico di cui sopra. Il **comma 524** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle **dotazioni organiche del personale ATA** sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale. Il **comma 525** garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei **gradi di istruzione inferiori** mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. Il **comma 526**, introdotto **nel corso dell'esame al Senato**, chiarisce che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- il **comma 527**, introdotto **al Senato**, dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per **dirigenti scolastici** bandito ai sensi del decreto n. 194 del 2022 sono effettuate fino al suo esaurimento. Inoltre, esclude la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Infine, esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 2017 nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi. Il **comma 528** stabilisce che le graduatorie regionali del concorso bandito con il decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie;
- i **commi 706 e 707** stabiliscono che il **livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale** per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato. In particolare, si prevede che costituiscono **contenuto del LEP**, quali sue componenti fondamentali, il **numero di ore di assistenza** all'autonomia e alla comunicazione personale, e l'**impiego di personale in possesso del profilo professionale specificamente destinato** all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché il rispetto di determinati **standard qualitativi**. Il **comma 708** prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato** delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. A questo fine, un decreto delle amministrazioni competenti definirà i criteri tecnici e le modalità necessarie all'accesso, alla condivisione e all'utilizzo dei dati, nonché le specifiche tipologie di informazioni utili alla rilevazione e quantificazione del fabbisogno di assistenza a livello territoriale. Il **comma 709** introduce una **disposizione transitoria** per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale, viene individuato uno **specifico obiettivo di servizio** volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risultati più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza

all'autonomia e alla comunicazione. Il comma 710 rinvia a un decreto delle amministrazioni competenti la ripartizione delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. Il comma 711 disciplina la relativa copertura finanziaria;

- i commi 818 e 819, introdotti nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976;
- il comma 883, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a favore dell'INDIRE, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Si riportano di seguito le misure contenute nella legge di bilancio per il 2026 in materia di università e ricerca:

- i commi 305-315, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore. In particolare, come enunciato dal comma 305, è prevista l'autorizzazione per le università statali e non statali e per gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, **ricercatori universitari a tempo determinato in "tenure track"** e **ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato**, tramite procedure riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, al personale impiegato nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. Le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali, disciplinate rispettivamente dai commi da 306 a 309 e dai commi 310 e 311, sono espressamente riservate a **ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A**, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un **cofinanziamento statale** pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere, rispettivamente, sul **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** e sul **contributo pubblico** in favore delle università non statali **legalmente riconosciute**. Quanto alle assunzioni autorizzate in favore degli **enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR**, ai sensi dei commi 312-315, esse saranno riservate ai candidati già in servizio presso tali enti alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. Anche in questo caso è previsto un **cofinanziamento statale al 50 per cento**, cui si fa fronte incrementando la dotazione del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**;
- il comma 529 stabilisce che un **Piano triennale della ricerca**, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni AFAM afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti *non profit*, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziarie con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC). Il comma 530 prevede che il Piano triennale della ricerca è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate. Il comma 531 dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca. Il comma 532 istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il **Fondo per la programmazione della ricerca (FPR)** nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (sono: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza, il Fondo italiano per le scienze applicate e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). Il comma 533 incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di **150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (**PRIN**);
- il comma 534, introdotto al Senato, rifinanzia di 300.000 euro per l'anno 2026 la spesa da destinare all'università degli studi di Roma **"Tor Vergata"** per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una **ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano**, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale;
- il comma 535 rifinanzia di 3 milioni di euro, per il 2026, il **Fondo per l'Erasmus italiano**, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni universitarie interessate;

- i **commi 536 e 537** istituiscono, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il «**Fondo per la promozione del dialogo**», con una dotazione di **150.000 euro per il 2026**, Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo;
- il **comma 712** stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia - mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge. A tal fine, il **comma 713** incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il **comma 714** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- i **commi 884-894** consentono al **Ministero dell'università e della ricerca** ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 "**Fondo per gli alloggi destinati agli studenti**" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di **599 milioni** di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di **20.000 euro per ciascun nuovo posto letto**. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno **15%**, alla riserva del **30% dei posti letto** a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto. La procedura è attuata tramite avviso pubblico, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio. Esso destina l'importo di euro **56.434.065** al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le **tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC)** e **l'intelligenza artificiale**, al fine di potenziare macro-filiere strategiche per la **ricerca** localizzate nelle **regioni del Mezzogiorno**, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, già imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del CIPESS n. 77/2024 del 29 novembre 2024;
- il **comma 896** attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario** di **1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio;
- il **comma 948** prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di **e-procurement**, una **specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori** direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale. Il **comma 949** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro **1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A.**, anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il **comma 972** attribuisce un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari, rispettivamente, a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente denominati **Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Altı Studi di Lucca**, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a

ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

Si riportano di seguito le misure contenute nella legge di bilancio per il 2026 in materia di cultura:

- il **comma 263**, introdotto al Senato, prevede che il **Ministero della cultura** possa attribuire **un incarico dirigenziale di livello generale e uno di livello non generale**, derogando il limite percentuale entro cui è ordinariamente consentito il conferimento di incarichi dirigenziali a **personale esterno** alla pubblica amministrazione;
- i **commi 278-279**, introdotti al Senato, destinano **50.400 euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al riconoscimento dei **rimborsi spese** sostenuti dai **componenti del Comitato nazionale** per la celebrazione della ricorrenza del **bicentenario della morte di Alessandro Volta**, per le attività che si svolgeranno negli anni 2026 e 2027;
- il **comma 501**, introdotto al Senato, concede un contributo di **300.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** all'**Osservatorio Sud Est Europa** della Fondazione Luigi Einaudi.
- il **comma 502**, introdotto al Senato, concede un contributo di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** alla **Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa;
- il **commi da 538 a 549**, come **modificati al Senato**, istituiscono un bonus elettronico denominato **«Bonus valore cultura»**, finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, **dal primo gennaio 2027, sostituirà la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito»**;
- il **comma 550**, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione del programma di interventi nella città di **Matera** designata **«Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026»**;
- i **commi 551 e 552** istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura il **Fondo nazionale per il federalismo museale** (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale strumento di **sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali**;
- il **comma 553**, introdotto durante l'esame al Senato, stanzia **5 milioni di euro per l'anno 2028** in favore del **Teatro alla Scala di Milano** per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione;
- il **comma 554** interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al **cinema e all'audiovisivo**. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: la **riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo** che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, passa da 700 milioni di euro annui a **610 milioni** di euro annui per l'anno **2026** e a **500** milioni di euro annui **a decorrere dall'anno 2027**; l'introduzione di un **sistema di monitoraggio trimestrale** sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge; la sottoposizione di **tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse** previsti per tali strumenti ai sensi del decreto di riparto; l'**eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi** previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- il **comma 822**, introdotto durante l'esame parlamentare, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale** allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale;
- il **comma 823, lettera a)**, introdotto al Senato, autorizza la spesa di un **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il **"Premio Mattei per la cooperazione culturale"**, con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo globale;
- il **comma 823, lettera b)**, introdotto al Senato, autorizza la spesa di un **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il **"Premo Olivetti per l'accessibilità culturale"**, con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale dei contesti svantaggiati;
- il **comma 823, lettera c)**, introdotto al Senato, assegna un contributo di **500.000 euro a decorrere dall'anno 2026**, in favore della **Fondazione Maxxi**, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato **"Maxxi Med"**, da realizzarsi nella città di Messina;
- i **commi 825-827**, introdotti al Senato, prevedono l'istituzione di un **Fondo** con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**;

- il comma 840, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di requisiti di accesso all'**indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori** del settore dello **spettacolo**, innalzando, in primo luogo, da 30.000 a **35.000 euro** il **tetto massimo di reddito dichiarato** al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio e prevedendo, in secondo luogo, un **regime derogatorio per il lavoratori del cinema e dell'audiovisivo**, più favorevole in termini di **numero minimo di giornate di contribuzione richieste**;
- il comma 882, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto "**Grande Maxxi**" di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del progetto "**Maxxi Med**";
- i commi 897-898, introdotti durante l'esame al Senato, autorizzano il rifinanziamento della spesa di **1 milione di euro** a decorrere dall'anno 2028 a favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli**. Prevedono, inoltre, l'assegnazione di un contributo pari a **500.000 euro** per l'anno 2026 a favore della Fondazione "**I Pomeriggi Musicali**", che gestisce il Teatro Dal Verme di Milano;
- i commi 899 e 900, introdotti al Senato, stanziano **300.000 euro per l'anno 2027** per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei **novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci**.
- il comma 901, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di **2 milioni** di euro annui a **decorrere dal 2026** per la realizzazione di **contenuti e programmi audiovisivi** di sviluppo e divulgazione del **patrimonio culturale** e, in particolare, delle **attività culturali dal vivo**, nonché del **Patrimonio Mondiale Unesco**;
- i commi 902-903, introdotti nel corso dell'esame al Senato, autorizzano la spesa di **0,5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione, in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di **Pio La Torre**, di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia;
- il comma 904, introdotto durante l'esame in Senato, autorizza una spesa di euro 200.000 per l'anno 2026 al fine di rifinanziare il **Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana**, un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- il comma 905, introdotto al Senato, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione "Festival dei due Mondi"**, al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale;
- il comma 906, introdotto al Senato, incrementa di **300.000 euro per l'anno 2026**, da 2,7 a 3 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'**Accademia internazionale di Imola**, dell'**Accademia musicale Chigiana di Siena** e della **Fondazione Scuola di musica di Fiesole**;
- il comma 912, introdotto nel corso dell'esame al Senato, concede all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale** un **contributo di 300.000 euro**, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano**;
- il comma 913, introdotto al Senato, attribuisce un **contributo di 100.000 euro annui** a favore della **Fondazione Giorgio Napolitano ETS**;
- i commi 957-959, introdotti al Senato, autorizzano la spesa, rispettivamente, di **300.000 di euro**, per l'anno **2026**, per l'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "**Parrocchia S. Maria del Soccorso**" con sede in Vibo Valentia, di **400.000** di euro per il **2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria** sita nella frazione "Vena Superiore" del comune di Vibo Valentia, e di **150.000** euro per l'anno **2026** in favore dell'Associazione "**Il Dono**", con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia);
- il comma 966, introdotto al Senato, assegna un contributo di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, per il **Comune di Latina** per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di **2 milioni di euro** per l'anno **2026** per l'**Orchestra sinfonica di Milano**.

Si riportano di seguito le misure contenute nella legge di bilancio per il 2026 in materia di sport:

- i commi 225 e 226, introdotti al Senato, istituiscono un fondo, con una dotazione di **2 milioni di euro per l'anno 2027**, destinato a contribuire alle spese di **iscrizione e frequenza** per i giovani di età inferiore ai 18 anni e con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro, presso **associazioni sportive dilettantistiche**;
- i commi 266 e 267, introdotti al Senato, in considerazione delle **esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale "America's cup"**, assegnano alla Direzione marittima di Napoli un ulteriore contributo, pari a **2.068.000 per l'anno 2026** e a **998.000 per l'anno 2027** per avviare un piano **straordinario di interventi infrastrutturali** da realizzarsi presso gli uffici, da essa stessa individuati, rientranti nell'ambito della propria giurisdizione;
- i commi 499-500, introdotti durante l'esame al Senato, rifinanziano il **Fondo sport per studenti universitari**, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a **5 milioni di euro per l'anno 2026**;

- il comma 737, introdotto al Senato, incrementa di **30 milioni annui**, per il **2026**, e di **40 milioni annui**, a decorrere dal **2027**, il livello di finanziamento minimo garantito agli **organismi del movimento sportivo nazionale**. Le citate risorse aggiuntive sono in particolare attribuite, per una somma pari a **30 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2026, a **Sport e salute Spa**, e per una somma pari a **10 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2027, al **CONI**;
- i commi da **813 a 816**, introdotti al Senato, autorizzano la spesa di **2 milioni di euro** per l'anno **2026** per la realizzazione e l'estensione del progetto "**Educare al rispetto – Sport e salute**", in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva;
- il comma **845**, introdotto al Senato, autorizza la spesa di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** in favore del **Comune di Trento** per finanziare progetti che utilizzano lo **sport** come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

Si riportano di seguito le misure contenute nella legge di bilancio per il 2026 in materia di informazione ed editoria:

- il comma **734** incrementa la disponibilità complessiva del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**. A tal fine opera un rifinanziamento del Fondo per 60 milioni per l'anno 2026, per le finalità di competenza della Presidenza del Consiglio;
- il comma **735**, introdotto al Senato, prevede una **riduzione**, pari a **10 milioni di euro** per l'anno **2026**, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni e destinate alla RAI, cui la società dovrà far fronte con misure di **razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione**.

Interventi per l'ambiente e il territorio

In materia di **ambiente e territorio**, si evidenziano le seguenti misure:

- una spesa massima di **550.000 euro** per l'anno **2026** e **700.000** per l'anno **2027**, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di **comunità estive per bambini e per anziani**, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi (**comma 224, introdotto dal Senato**);
- l'istituzione di un Fondo (20 milioni annui dal 2026), nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a misure di **sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico** (**commi 234-235**);
- la previsione a favore della società **ANAS S.p.A.**, di una spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale (**comma 473, modificato dal Senato**);
- l'autorizzazione di una spesa complessiva di 270 milioni di euro, ripartita in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "**Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse**" (**comma 480, introdotto dal Senato**);
- la definizione e l'applicazione dei **prezziari** relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti pubblici di lavori (**commi 487-494, introdotti al Senato**);
- l'istituzione di un fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di **rischio** nel **territorio nazionale** per 350 milioni nel 2026 (**commi 555-558, modificati dal Senato**);
- il rifinanziamento di numerosi interventi, anche di natura fiscale, a supporto della **ricostruzione nei territori colpiti da diverse calamità** (sismi Abruzzo 2009, Emilia 2012, Centro Italia 2016-2017, Marche e l'Umbria nel 2022-23, Molise e Sicilia 2018, sisma 2017 e frana 2022 Isola Ischia), per una spesa di oltre 400 milioni nel 2026 (**commi 559-621, modificati dal Senato**);
- le risorse per il **Fondo regionale di protezione civile** pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029 (**commi 631-633**);
- la modifica della disciplina del **Piano Casa Italia** e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, che istituisce anche un fondo per il contrasto al disagio abitativo (**commi 783-784, introdotti dal Senato**).

Interventi per le infrastrutture e i trasporti

Con riferimento agli interventi nel settore delle **infrastrutture** e dei **trasporti**, si rilevano le seguenti misure:

- l'assegnazione di un contributo straordinario di circa **1,2 milioni di euro** per il **2026** a favore della **provincia di Potenza** al fine di ripristinare la viabilità sulla **strada provinciale ex SS 93** e la **linea ferroviaria Foggia-Potenza**, nonché realizzare interventi di adeguamento del viadotto Tiera (comma 475);

- l'attribuzione al **Commissario straordinario** per il coordinamento e la realizzazione degli interventi sulla **linea ferroviaria adriatica** delle funzioni necessarie per il **completamento** della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita" (comma 476);
- l'autorizzazione al Commissario straordinario **per la Linea 2 della metropolitana di Torino ad aprire una contabilità speciale per la gestione e liquidazione** delle spese relative al **supporto tecnico** e al **compenso** del medesimo Commissario (comma 477);
- l'autorizzazione di spesa a favore della **società RAM S.p.a.** di **1 milione di euro** per il **2026** e **2 milioni di euro** per il **2027** per l'attuazione di ulteriori interventi in materia di **mobilità e sviluppo e digitalizzazione** dei sistemi di trasporto e logistica (comma 478);
- l'autorizzazione di spesa pari a **200 milioni** di euro per l'anno **2026** e di **150 milioni** di euro per l'anno **2027** per interventi normativi in materia di mobilità (comma 485);
- l'esenzione dal pagamento dell'**addizionale comunale sui diritti d'imbarco** negli **aeroporti di Rimini, Forlì e Parma** a decorrere dal **1° gennaio 2026** (commi 481-484);
- l'autorizzazione di spesa pari a **5 milioni di euro** per **ciascuno** degli anni **2026** e **2027** al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, **l'accessibilità in sicurezza alle gallerie in esercizio** di lunghezza superiore ai mille metri (comma 486);
- la delimitazione ai soli anni **2025 e 2026** dell'obbligo, introdotto nella legge di bilancio del 2025, per **l'Automobile Club d'Italia (ACI)** di versare un contributo di **50 milioni di euro annui** all'entrata del bilancio dello Stato per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 736);
- l'istituzione di un **Fondo** nello stato di previsione del MIT, con dotazione pari a **1 milione di euro** per ciascuno degli anni dal **2026** al **2027**, al fine di sostenere la **mobilità** per le persone con **disabilità**, quali interventi per l'adattamento e l'acquisto di veicoli per il trasporto di persone con disabilità e il rimborso dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità (commi 872-874).

Interventi in materia di comunicazioni

Con riferimento alle misure in tema di **comunicazioni**, si segnalano le seguenti misure:

- la **rimodulazione del sistema di finanziamento dell'AGCOM** attraverso un contributo annuale di **natura tributaria**, da versare entro il 31 marzo, pari al 2% annuo sui ricavi dei settori comunicazioni, postale, media, editoria, digitale/e-commerce; 0,5% sui diritti audiovisivi sportivi e ulteriore 0,5% su ricavi da diritti d'autore/contenuti e *pay media*, con incrementi graduali e soglie d'esenzione (commi 273-275);
- la riduzione, pari a **10 milioni di euro** per l'anno **2026**, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni e destinate alla RAI, cui la società dovrà far fronte con misure di **razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione** (comma 735); un adeguamento normativo per consentire la realizzazione delle più recenti rimodulazioni del PNRR inerenti al **Piano Italia a 1 Giga**, al fine di autorizzare il soggetto attuatore del Piano ad adeguare i **target contrattuali** (comma 738);
- l'affidamento dell'attuazione dell'investimento 7 della M1C2 del PNRR a **Invitalia**, con la specifica dei relativi **oneri**, pari a circa **733 milioni di euro**, a valere sui fondi del PNRR (commi 739-740);
- la modifica della disciplina del **servizio postale universale**, con la previsione dell'**esclusione dal 1° maggio 2026 la posta prioritaria**, assoggettata a regime autorizzatorio, e l'introduzione di una più flessibile articolazione della rete dei punti di accesso, anche tramite soggetti terzi, ferma restando la responsabilità del fornitore. È inoltre stabilito il recapito degli invii universali entro il quinto giorno lavorativo, con obiettivi medi definiti dall'AGCOM. L'affidamento del servizio è **confermato a Poste Italiane fino al 31 dicembre 2036**, con verifiche quinquennali e un apparato sanzionatorio rafforzato (commi 857-858).

Interventi in favore degli enti locali

Tra le misure in materia di Regioni figurano:

- la **riduzione di 100 milioni** di euro del **concorso alla finanza pubblica** delle regioni a statuto ordinario per l'anno **2026** (commi 635-637);
- la **cancellazione** della restituzione delle **anticipazioni di liquidità delle regioni** con accolto del debito da parte dello Stato (commi 638-645);
- il **recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna** in materia di finanza pubblica che prevede, tra l'altro, l'attribuzione alla Regione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità (commi 652-656);

- il recepimento dell'intesa del **12 dicembre 2025** tra il **Governo** e le **Autonomie speciali**, che determina, tra l'altro, le **compensazioni** dovute alle suddette autonomie in relazione alla perdita di gettito conseguente agli interventi in materia fiscale adottati dalla legge di bilancio 2025, in complessivi 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni di euro per il 2028 (commi 657-658).

Tra le misure in materia di enti locali si segnalano:

- le **nuove modalità di calcolo** del **Fondo crediti di dubbia esigibilità** per gli enti locali, con decorrenza dal bilancio di previsione 2027-2029 e con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031, nonché l'introduzione della possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni, per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset Management Company S.p.A. (AMCO) (commi 659-662);
- una **modifica della disciplina delle quote vincolate e accantonate**, che consente, tra l'altro, agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero del disavanzo, di utilizzare, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, **in deroga ai limiti previsti dalla legge** (commi 663-664);
- un incremento del **Fondo per l'assistenza ai minori di 150 milioni** per il 2026 (comma 673);
- rifinanziamenti del **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi** (200 milioni a decorrere dal 2027, commi 697-705);
- una **modifica della misura del tasso di interesse sui debiti che residuano dalla gestione commissariale di enti in dissesto**, fissandola al tasso legale pro tempore vigente (comma 665);
- per le **province** delle regioni a statuto ordinario, **l'abrogazione di divieti di contrazione mutui** per spese non rientranti in alcune funzioni fondamentali e la **possibilità** di effettuare **spese** per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 676);
- La **fuoriuscita** del **comune di Roma Capitale** dal riparto della **quota "tradizionale"** (storica e perequativa) del **Fondo di solidarietà comunale** a decorrere dal **2026** e la definizione di importi fissi di contribuzione a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale, che comporta un **aumento** delle **risorse** a disposizione degli **altri comuni** per il riparto delle risorse storiche e perequative di circa **23 milioni nel 2029** e circa **34 milioni a decorrere dal 2030** (commi 680-681);
- l'attribuzione di una **anticipazione di risorse ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti** in situazione di dissesto finanziario, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione liquidatoria al 1° gennaio 2025, con una **restituzione** secondo un **piano di ammortamento** fissato in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa (commi 685-686);
- la **reiscrizione di residui** e la modifica dei criteri di accesso al **Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti dedicato a erogare contributi ai Comuni** condannati a erogare risarcimenti conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016 (comma 687).

Interventi in materia di affari esteri

In materia di affari esteri si segnalano, nell'articolato di Sezione I:

- l'autorizzazione di spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il **contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere** (comma 495);
- l'incremento di **35 unità** della dotazione organica del primo grado della carriera diplomatica (**segretario di legazione**) per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e l'autorizzazione per il MAECI a bandire il relativo **concorsi** per tali contingenti (comma 496);
- lo stanziamento di **14 milioni per il 2026** per lo svolgimento delle votazioni per il **rinnovo dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero** (comma 497);
- l'istituzione di un **Fondo per la promozione economica e culturale dell'Italia all'estero**, con una dotazione di **35 milioni** annui, nello stato di previsione del MAECI (comma 498). Una quota di tale Fondo (fino a **6 milioni** di euro per l'anno 2026) è destinata alla **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio;
- il contributo di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** alla **Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa (comma 502);
- il rifinanziamento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (di cui all'articolo 14, comma 19, del D.L. 98/2011) per **100 milioni annui** nel triennio di riferimento (commi 503-504);
- la concessione di un **contributo in conto capitale a beneficio del Governo dell'Ucraina** finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici per **50**

- **milioni nel 2026 (commi 505-510);**
- il finanziamento di una serie di interventi per gli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero (commi 511-514);
- l'estensione all'anno 2026 della possibilità per la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del **Piano Mattei** (commi 768-769);
- l'istituzione del « Premio Mattei per la cooperazione culturale », autorizzando la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (comma 823, lettera a));

In Sezione II si segnala il **definanziamento in sezione II per quanto riguarda il programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo** di **63,7 milioni nel 2026 e 49,7 milioni a decorrere dal 2027.**

Riguardo alle riduzioni relative alla *Spending review* dei Ministeri previste dal comma 715, come descritte dall'Allegato VI, il MAECI sconta riduzioni di spesa corrente per **19,2 milioni nel 2026** e di **2,6 milioni** di spese in conto capitale. In particolare, si segnalano le riduzioni operate sui seguenti programmi:

- presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, che subisce una decurtazione di **3,7 milioni** di euro nelle spese correnti per ogni anno del triennio 2026-2028 e di **2,6 milioni per il 2026, 2,6 milioni per il 2027 e 2,1 milioni per il 2028** nelle spese in conto capitale;
- sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del **made in Italy** e del sistema Paese, il quale subisce una riduzione di circa **12,2 milioni per il 2026** e 2,4 milioni per ciascun anno del biennio 2027-2028.

Infine, durante l'esame parlamentare, con un emendamento in Sezione II, è stata disposta una riallocazione delle risorse, nello stato di previsione del MEF, volte a trasferire alle amministrazioni locali interessate le somme relative agli accordi internazionali in materia di **lavoratori transfrontalieri**.

Interventi in materia di difesa

In relazione alle misure previste per la difesa e la sicurezza nazionale si segnalano:

- i commi 177-178, che prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico, presso il MEF, per adottare le misure necessarie per tutelare i dipendenti civili italiani delle basi militari statunitensi nel nostro Paese, in caso di blocco amministrativo del Governo USA (il c.d. **shutdown**);
- i commi 180-184, che dispongono un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 181 – inserito durante l'esame parlamentare – demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento di cui al comma 180 non trovi applicazione o trovi applicazione in misura graduale o parziale;
- i commi 250-252, che potenziano il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, aumentando la dotazione organica complessiva dei marescialli (comma 250, lettera a) nonché autorizzando il reclutamento, per concorso, di volontari in servizio permanente (comma 250, lettera b);
- il comma 280, il quale contiene misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa prevedendo che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui, con proprio decreto e nel rispetto delle risorse previste dalla normativa vigente, le attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, riconosciuti come strategici per la difesa nazionale;
- il comma 304, che annulla la riduzione degli oneri - precedentemente stabilita con legge di bilancio 2025 - riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto;
- il comma 495 che autorizza la spesa di **4,7 milioni di euro** annui per per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere;
- il comma 793, che contiene misure di stabilizzazione per gli atleti paraolimpici del Gruppo sportivo della Difesa. Al fine di procedere a tale stabilizzazione, la norma prevede l'innalzamento a **500 milioni di euro** (dai 200 originariamente previsti dal ddl di bilancio) del limite delle garanzie rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 96 del 2025;
- il comma 794, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di **2 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026, per l'adozione dei provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare;

- i commi 820-821, contenenti misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale. In particolare, esso autorizza un contributo di 100.000 euro in favore dell'Agenzia Industrie Difesa per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e modifica l'articolo 48 del COM attribuendo alla stessa Agenzia l'ulteriore scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale;
- il comma 828, volto a garantire al Ministero della difesa la prosecuzione delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e la manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali. Tale comma autorizza una spesa a favore del Ministero della difesa pari a 850.000 euro per l'anno 2026 e pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030;
- i commi 922-924, che modificano la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, prevedendone la concessione, a domanda, per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra. Tale comma, quindi, definisce la misura dell'assegno - non reversibile ed esente da imposte - a seconda della tipologia di invalidità. Il comma 923 ne prevede la concessione anche ai grandi invalidi per servizio affetti dalle medesime invalidità, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Di particolare rilievo per il Ministero della Difesa, in Sezione II, si registra il rifinanziamento del Fondo da destinare all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (capitolo 7140), per 30 milioni nel 2027, 15 milioni nel 2028 e 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Tale rifinanziamento, tuttavia, non interessa il 2026.

Si segnala, inoltre, la modifica approvata durante l'esame parlamentare sull'articolo 13 che ha inciso:

- sul numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 (comma 2). In particolare aumentano alla lettera c) il numero di ufficiali ausiliari delle forze di completamento della Marina da 45 a 75;
- sulla consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri (comma 3), per l'anno 2026, aumentando il numero di allievi ufficiali Carabinieri da 130 a 132.

Sempre per la Sezione II, si segnala la Missione 4 del Ministero dell'economia e delle finanze "Difesa e sicurezza del territorio", e precisamente, il Programma 4.1 "Missioni internazionali" che riguarda appunto il "Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", di cui all'articolo 4, comma ,1 della legge n. 145/2016.

Si segnala, in ultimo, che nello stato di previsione del MIMIT è presente all'interno della missione Competitività e sviluppo delle imprese il programma 11.14 "Interventi in materia di difesa nazionale".

Interventi in materia di giustizia

Violenza sulle donne

- Incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da destinare:
 - al "reddito di libertà" (comma 229): + 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, + 9 milioni di euro per l'anno 2027 e + 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 (tali importi sono il risultato di un incremento rispetto alle cifre stanziate dal disegno di legge di bilancio originario);
 - ai centri antiviolenza e alle case rifugio per le donne vittime di violenza: +1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 230);
 - all'attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio: 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (comma 228)
 - al recupero degli uomini autori di violenza: + 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 849).
- Istituzione di un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 a favore di donne vittime di violenza per l'accesso a servizi, strumenti e agevolazioni la cui fruizione è subordinata alla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (comma 231)

Altri Fondi

- Incremento delle risorse destinate al Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (comma 236): + 4 milioni nel 2026 e +9,2 milioni nel 2027
- Incremento delle risorse del Fondo per l'assistenza ai minori per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con

- provvedimento dell'autorità giudiziaria (comma 673): + 150 milioni per il 2026
- **Incremento delle risorse del Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo: + 2 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2026 (comma 817)
 - Istituzione di un fondo per il contrasto alla criminalità organizzata con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 841)

Assunzioni

- Assunzione straordinaria di un contingente massimo di **2.000 unità** di agenti del Corpo di **Polizia penitenziaria** (comma 240)
- Assunzione, nel biennio 2026-2027, di **718 magistrati ordinari** vincitori di concorsi già banditi (comma 302).

Edilizia penitenziaria

- **Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria** ex art. 4-bis D.L. n. 92 del 2024, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, è tenuto a porre in essere gli atti necessari per realizzare la **nuova casa circondariale di Bolzano**, nell'ambito del cd. Piano carceri (cfr. art. 4-bis, comma 2, D.L. n. 92 del 2024) (comma 247);
- Attribuzione al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria della competenza in materia di **interventi su determinate strutture detentive** (Forlì Lotto 2; Brescia Verziano; Bologna; Milano Bollate; Milano Opera; Milano San Vittore (raggi II e IV); Roma Rebibbia), prima rientranti nella competenza del MIT. Questi interventi sono finanziati a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del MIT per i seguenti importi: + 27,1 milioni nel 2026, + 74,4 milioni nel 2027, + 40,3 milioni nel 2028 (comma 247).

Interventi in materia di agricoltura

Tra gli interventi di interesse in ambito agricolo si segnala:

- il rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da fruire mediante la Carta «Dedicata a te» (5 commi 5-6);
- l'estensione a tutto il 2026 del regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (comma 15);
- la disposizione che pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura (comma 156);
- l'inserimento della disposizione normativa, nell'ambito dei contratti di rete in agricoltura, volta a riconoscere ai contraenti la facoltà di cedere la propria quota alle altre parti del contratto (comma 157);
- il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura per investimenti in beni strumentali (commi 460-459)
- la rimodulazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) (commi 460-466);
- la proroga al 31 dicembre 2026, per le imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati per esse previsti (comma 569);
- l'inserimento di una disposizione normativa che consente alle regioni la facoltà di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa (comma 788);
- il rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi connessi alla diffusione della specie granchio blu (comma 960-961);
- la proroga al 31 dicembre 2026 della disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi presso siti sperimentali autorizzati e il finanziamento delle relative attività di ricerca (1 milione nel 2026, commi 799-800);
- l'istituzione presso il MASAF di un Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie, con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027 (commi 875-876);
- il rifinanziamento di interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo (1,4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, comma 877);
- l'introduzione di misure per un più efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (comma 947).

La seconda sezione

La **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio è composta dallo **stato di previsione dell'entrata**, da **quindici stati di previsione** della spesa **relativi ai singoli Ministeri** e dal quadro generale riassuntivo che riporta i dati riferiti al triennio del disegno di legge di bilancio.

Essa espone le **previsioni delle entrate e delle spese a legislazione vigente**, le **variazioni** della legislazione vigente **non determinate da innovazioni normative** ma da aggiornamenti delle previsioni per oneri inderogabili e fabbisogno e gli **effetti finanziari** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. Inoltre, in linea con la normativa vigente (articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012), la seconda sezione ha un **contenuto sostanziale** in quanto può prevedere **variazioni di leggi di spesa vigenti** attraverso le rimodulazioni (tra anni diversi per una medesima spesa, o tra spese diverse in un medesimo anno) oppure mediante **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni**, che possono comportare effetti rilevanti.

La **rilevanza sostanziale** della manovra di seconda sezione risulta dai dati riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del **disegno di legge di bilancio 2026-2028**, che attestano come essa comporti un effetto complessivo in termini di maggiori spese per 5.499 milioni nel 2026, 3.115 milioni nel 2027 e 4.679 milioni nel 2028. Si registra, rispetto al dato iniziale, un aumento delle spese per 6.358 milioni nel 2026 (rispetto al dato iniziale di minori spese per -865 milioni 2026), di ulteriori 966 milioni nel 2027 (rispetto al dato iniziale di maggiori spese per 2.199 milioni) e di ulteriori 1.058 milioni nel 2028 (rispetto al dato iniziale di maggiori spese per 3.621 milioni). Tali risultati derivano dagli effetti composti di rifinanziamenti, definanziamenti e **riprogrammazioni di autorizzazioni pluriennali di spesa**.

La seconda sezione dà altresì conto di una **maggior spesa** per **interessi sul debito**, per **ulteriori 6 milioni** per il **2026**, 68 milioni nel 2027 e 239 milioni nel 2028, e degli effetti delle **rimodulazioni compensative orizzontali** (ovvero mediante spostamento delle somme tra le diverse annualità delle medesime leggi di spesa).

Nel dettaglio, i **principali rifinanziamenti** disposti in seconda sezione sono:

- **Rete Ferroviaria Italiana** (RFI) per manutenzione straordinaria (MIT): **90 milioni nel 2026**, 1.660 milioni nel 2027 e 1.910 milioni nel 2028 (complessivi 3,66 miliardi);
- **ANAS S.p.A.** (MEF) per manutenzione straordinaria e investimenti: 600 milioni nel 2027 e a 1 miliardo nel 2028 (complessivi 1,6 miliardi);
- **Fondo emergenze nazionali** (MEF): **300 milioni nel 2026**, 380 milioni nel 2027 e 380 milioni nel 2028 (complessivi 1.060 milioni);
- **Fondo missioni internazionali** (MEF), per **250 milioni nel 2026**;
- Investimenti per l'**edilizia penitenziaria** (MIT): **35 milioni nel 2026**, 80 milioni nel 2027 e 42 milioni nel 2028 (complessivi 157 milioni);
- Stanziamenti per **strumenti finanziari multilaterali** (MEF): **92,3 milioni nel 2026**, 15,5 milioni nel 2027 e 15,5 milioni nel 2028 (complessivi 153,3 milioni fino al 2030);
- **Fondo da destinare all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale**: 30 milioni nel 2027, 15 milioni nel 2028 e 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036;
-

I principali **definanziamenti** di seconda sezione sono i seguenti:

- Fondo per le **assunzioni** per le **amministrazioni dello Stato** (MEF): **-91 milioni** a decorrere dal 2026;
- Fondo per l'avvio di **opere indifferibili** (MEF): **-250 milioni** nel 2026;
- Risorse per l'attività di cura dei **caregiver familiari** (MILPS): **-1,2 milioni** nel 2026 e **-61,2 milioni** a decorrere dal 2027;
- Risorse per la **cooperazione allo sviluppo** (MAECI): **-63,7 milioni** nel 2026 e **-49,7 milioni** a decorrere dal 2027.

La disciplina della prima sezione della legge di bilancio

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La **seconda sezione** (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della

legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti al contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento;
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

La disciplina della seconda sezione della legge di bilancio

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (articolo 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).

La parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un **contenuto sostanziale** potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II**:

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- **evidenziano** per ciascuna unità di voto, le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli **effetti delle variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
- c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto le previsioni del**

primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi **allegati** agli statuti di previsione della spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati, cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'articolo 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli statuti di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli statuti di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli statuti di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del disegno di legge).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni compensative verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (articolo 23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni compensative orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (articolo 23 c.3, lett.a) e articolo 30, co. 2, lett. a));
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (articolo 23 c.3, lett.b));
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (articolo 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (articolo 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

Agli statuti di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

Senato: Dossier n. 580/4

Camera: Progetti di legge n. 516 /4

24 dicembre 2025

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	✉ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✉ CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ID0014d